



Consiglio Provincia autonoma di Trento  
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comitato provinciale per le comunicazioni



Prot. n. CPTN/0014778/I

Trento, 09/11/2012



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Reg. delib. n. 8

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia XXXXX / WIND TELECOMUNICAZIONI  
YYYY

9 novembre 2012  
si è riunito a Trento presso la propria sede

ad ore 10.00

### IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Enrico Paissan
	Il Componente	Sandro Bampi Fulvio Gardumi Eraldo Busarello Paolo Romito

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;

VISTA la Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 *“Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni”*;

VISTA la deliberazione n. 173/07/CONS e s.m., recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”* (d'ora in avanti *Regolamento*);

VISTO l'Accordo-Quadro tra Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni;

VISTA la deliberazione n. 73/11/CONS, recante *“Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G), della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Riccardo Gherardi a'sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Enrico Paissan;

## Considerazioni

### Oggetto della controversia e analisi degli accadimenti:

In data 6 luglio 2012 il sig. XXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. XXXXX del Foro di Trento, presentava modello GU14 al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, Prot. 9101/A, col quale presentava lamentele nei confronti di WIND Telecomunicazioni, da qui in poi semplicemente **WIND**. Assumeva, l'istante (cliente di Wind con l'utenza XXXX), che a seguito della sua decisione di migrare verso altro operatore, la fattura (n. 9919670984 dd. 13.12.2011) emessa da WIND avrebbe contenuto addebiti da lui non riconosciuti e da lui non dovuti. In specifico si trattava della somma di euro 35,00 imputata dall'operatore a **“costo per attività di migrazione servizio verso altro operatore”**

### Richieste dell'istante:

- il signor XXXX, nel modello GU14 depositato in data 6 luglio 2012, richiedeva in sostanza:
- lo storno della fattura come sopra indicata;
  - un indennizzo di euro 200,00;
  - l'applicazione delle sanzioni ex art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche.

ooo000O000ooo

Convocato il tentativo di conciliazione per la data del 18 aprile 2012 avanti al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, si teneva l'udienza prevista. Ad essa presenziava l'Avv. XXXX per l'istante, e l'Avv. XXXX per l'operatore. La procedura di conciliazione terminava senza esiti positivi, stante l'indisponibilità delle parti di trovare un accordo soddisfacente per tutti.

In data 11 luglio 2012, con lettera Prot. 9332/P si dava comunicazione dell'avvio di procedimento per la prevista definizione. Si fissava, successivamente, la data dell'udienza per il giorno 24 ottobre 2012 ore 11.00, rinviata su richiesta dell'utente. Nei termini previsti WIND inviava (con lettera dd. 8 agosto 2012, Prot. 10654/A) le proprie memorie difensive nelle quali ribadiva le proprie posizioni.

**Preliminarmente:**

Si ritiene che ricorso sia accoglibile.

**Nel merito:**

Non dovuti risultano gli addebiti inerenti a corrispettivi per recesso anticipato dal contratto in oggetto. In ogni caso, in merito all'applicazione di corrispettivi per recesso anticipato è altresì opportuno richiamare quanto stabilito dalla legge n. 40/2007 e richiamato nelle relative Linee guida emesse dalla Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'art. 1 di tale legge dispone ai commi 1 e 3 che, a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell'utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione.

Orbene, nulla in proposito è stato dimostrato nel caso in esame da WIND, che nelle sue difese si è limitata a richiamare la debenza delle somme dovute in forza delle Condizioni generali di contratto. Si sottolinea peraltro che le disposizioni della legge 40/2007 sono applicabili "a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione con operatori di telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica, inclusi gli utenti finali non residenziali" (cfr. punto 3 delle predette linee guida) e dunque anche al signor XXXX. Si deve escludere la legittimità della richiesta di corrispettivi a titolo di penali per recesso anticipato applicate da WIND nella fattura n. 9919670984 del 13 dicembre 2011 di euro 35,00, della quale si dispone ora lo storno per la sopradetta somma.

**P.Q.M.**

il Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento,

CONSIDERATA accoglibile la domanda di XXXXX nei confronti di WIND Telecomunicazioni YYY;

UDITA la relazione del responsabile del procedimento,

## DELIBERA

l'accoglimento dell'istanza fatta pervenire al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento da XXXX a WIND Telecomunicazioni YYY in data 6 luglio 2012 (prot. n. 9101/A), e per l'effetto:

1) la società WIND Telecomunicazioni YYY è tenuta a annullare la fattura n. 9919670984 di data 13 dicembre 2011 per la somma di € 35,00 relativa ai costi per l'attività di migrazione servizio verso altro operatore, e a emettere la relativa nota di accredito;

2) non si ritiene sussistano i presupposti per la liquidazione di un indennizzo a favore della parte istante per la attribuzione dei costi di migrazione, né dell'attribuzione di spese di procedura;

3) In ordine alla richiesta di applicazione delle sanzioni ex art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, non è competenza di codesto Corecom provvedere. L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni sul proprio portale ([www.agcom.it](http://www.agcom.it) – sezione "Tutela degli utenti, contenzioso e sanzioni") ha previsto un link dedicato alle denunce di violazioni della normativa di settore da parte degli operatori di telecomunicazioni mediante l'inoltro del modello D, in attuazione delle disposizioni previste dalla delibera dell' Agcom n. 496/10/CONS.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giurisdizionale ordinaria per l'ottenimento dell'eventuale risarcimento del maggior danno, a' mente dell'art. 11 comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

L'operatore generalizzato in epigrafe è tenuti a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è disponibile sul sito web del Comitato.

Il Presidente  
- Enrico Raissan -

